



**COPIA**

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**Registro Generale  
n. 43 del 20-05-2020**

**OGGETTO: Misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni in ordine alla riapertura dei cimiteri.**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2020, e successivi provvedimenti normativi;

#### **RAMMENTATO:**

**CHE** con ordinanza n. 19 del 23/03/2020, quale misura per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19, era stata disposta la chiusura dei cimiteri presenti nel territorio comunale;

**CHE** con ordinanza n. 32 del 21/04/2020 era stata confermata la vigenza di detta disposizione fino al 03/05/2020 e, comunque, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;

**CHE** con ordinanza n. 37 del 05/05/2020 era stata altresì disposta la riapertura dei cimiteri comunali, a far data dal 7 maggio, subordinatamente al rispetto di condizioni e prescrizioni ivi fissate e limitatamente ai giorni dal giovedì alla domenica, dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

#### **PRESO ATTO:**

**CHE** è stato adottato il Dpcm 26 aprile 2020 che introduce, dalla data del 4 maggio u.s., alcuni allentamenti rispetto alle disposizioni contenitive fin qui adottate, sempre comunque nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando gli assembramenti;

**CHE** nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state pubblicate informazioni relative all'attuazione della così detta "Fase 2" conseguente l'emanazione del citato Dpcm 26/04/2020, tra le quali si legge: *"Sì, è consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura"*;

**CHE** con il richiamato Dpcm 26 aprile 2020 e, da ultimo, con il nuovo Dpcm 17 maggio 2020 si è entrati nella c.d. "fase 2" nella quale, progressivamente ed in ragione dell'andamento della epidemia, viene consentita la riapertura di numerose attività e servizi fino al momento soggetti al *lockdown*;

**RITENUTO**, pertanto, che sia possibile ripristinare gli ordinari giorni ed orari di apertura dei cimiteri comunali confermando però al contempo talune specifiche misure regolamentanti l'accesso agli stessi per le medesime motivazioni di igiene e sanità pubblica finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**tutto ciò premesso e considerato:**

### **DISPONE**

1. la riapertura del Cimitero di Cannara capoluogo e del Cimitero della frazione di Collemancio, a far data dal 21 maggio 2020, in tutti i sette giorni della settimana secondo gli ordinari orari;
2. il rispetto per l'accesso ai cimiteri delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - all'interno dei cimiteri è obbligatorio indossare mascherine e guanti e mantenere la distanza interpersonale minima di un metro;
  - è vietato l'assembramento, sia all'interno che all'esterno dei cimiteri;
  - è vietato l'uso dei bagni;
  - è vietata la permanenza all'interno dei cimiteri per un tempo eccessivamente prolungato;
3. la revoca della propria ordinanza n. 37 del 05/05/2020;

L'efficacia della presente ordinanza, decorrente dal 21 maggio 2020, è fissata fino a nuovo o diverso provvedimento da adottarsi in ragione dell'evoluzione della emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cannara.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è inoltre comunicato alla Prefettura di Perugia, alla Questura di Perugia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, alla Regione Umbria Protezione Civile, alla Stazione Carabinieri di Cannara.

**IL SINDACO**  
f.to Avv. Fabrizio Gareggia